

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE della SPEZIA

Il Presidente della Commissione

- visto l'art. 27, D.L. 28.10.2020, n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.10.2020 e in vigore dal 29 ottobre 2020;
- <u>visto il Decreto del Presidente della Commissione Regionale della Liguria in data 30 novembre 2020, nonché il proprio Decreto in data 11 dicembre 2020, e dato atto che è ad oggi possibile il collegamento da remoto, </u>

COSI' DISPONE

In ordine alle udienze ancora in via di fissazione:

Valgono le disposizioni già impartite con i decreti citati in premessa, con la precisazione che è possibile celebrare le udienze da remoto sulla piattaforma Skype for Business, secondo le modalità previste dal Decreto n. 46/2020 e seguendo le linee guida tecnico operative per le parti processuali e per il collegio giudicante, pubblicate sul sito ministeriale https://www.giustiziatributaria.gov.it/qt/uad;

Si richiamano in particolare le seguenti disposizioni:

- 1) cause di valore superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00):
 - a. qualora anche solo una parte abbia notificato alle altre parti costituite istanza di discussione di cui all'art. 27, comma 2, d.l. 137/2020 e depositato detta istanza in tempo utile per consentire alla Segreteria di notificare il relativo avviso (che conterrà il link ipertestuale per l'accesso alla pagina Internet) saranno celebrate mediante il collegamento da remoto, adottando il software Skype for business.
 - b. Il termine per consentire alla Segreteria l'avviso di cui sopra si indica in almeno dieci giorni prima dell'udienza, coincidente con quello previsto dall'art. 27, comma 2, terzo e quarto periodo, d.l. 137/2020, per evitare il rinvio a nuovo ruolo in caso di istanza di discussione;
 - c. qualora anche solo una parte presenti l'istanza di discussione di cui all'art. 27, comma 2, d.l. 137/2020, notificata alle altre parti costituite ma non depositata in tempo utile per consentire alla Segreteria la notifica dell'avviso di cui sopra, non rendendo possibile neppure il rispetto dei termini per le memorie finali della trattazione scritta, verranno rinviate ad una successiva udienza con la concessione del termine per memorie;

- 2) cause di valore inferiore o pari ad € 20.000,00 (ventimila/00):
 - a. ove sia stata presentata tempestivamente l'istanza di discussione, saranno decise a seguito di **trattazione scritta**, ex art. 27, comma 2, terzo periodo, d.l.137/2020. Si intendono, in tal caso, automaticamente concessi i termini per le memorie finali, senza bisogno di ulteriore autorizzazione presidenziale;
 - b. se nessuna delle parti presenta (almeno due giorni liberi prima della trattazione) istanza di discussione, rimane ferma la già disposta celebrazione delle udienze pubbliche di discussione e delle udienze camerali partecipate sulla base degli atti, ex art. 27, comma 2, primo periodo, d.l. 137/2020, nella forma della camera di consiglio non partecipata
- i Presidenti di Collegio, i Giudici tributari e i Segretari di udienza si intendono sin d'ora autorizzati a collegarsi da remoto anche da luogo diverso dalla sede della Commissione, dando di ciò previa comunicazione al Presidente di Sezione o al Dirigente Amministrativo;
- 4) i Segretari di udienza comunicheranno alle parti processuali, via P.E.C., ex art. 16-bis, d.lgs. 546/1992, almeno cinque giorni prima dell'udienza pubblica di discussione o dell'udienza camerale partecipata, che la loro controversia verrà trattata con la modalità del collegamento da remoto;
- 5) oltre all'avviso di cui sopra, i Segretari di udienza, almeno tre giorni prima della trattazione con collegamento da remoto, daranno avviso alle parti, via P.E.C., dell'ora e delle modalità di collegamento. Tale comunicazione conterrà il link per il collegamento da remoto, con l'avviso che ciò comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ex artt. 13 e 14 reg. UE 2016/679. Il link è diverso per ciascun procedimento (intendendosi i procedimenti riuniti o da riunire).

Manda la segreteria per l'adempimento delle presenti disposizioni e per la comunicazione, mediante le sopra descritte modalità, alle parti processuali dei procedimenti fissati per le udienze a partire da marzo 2021.

Si comunichi al CPGT ed al Presidente della Commissione Regionale per la Liguria per quanto di competenza.

La Spezia, 9 febbraio 2021

Il Presidente della CTP

Dott.ssa M. Cristina FAILLA

